



Decreto n° 0112 / Pres.

Trieste, 7 novembre 2025

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 12/2002, ARTT 18 E 19. COMMISSIONE PER L'ARTIGIANATO DELLA VENEZIA GIULIA.
SOSTITUZIONE SEGRETARIO SOSTITUTO.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 07/11/2025

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 06/11/2025

GIANNI CORTIULA



Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), con particolare riferimento agli articoli 18 e 19;

Visto il proprio decreto del 29 marzo 2022, n. 39 con cui è stata costituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia la Commissione per l'artigianato della Venezia Giulia, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 368 del 18 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 12/2002;

Vista la nota prot. n. GRFVG-GEN-2025-0681139-A, dd. 06/10/2025, con la quale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia ha comunicato che con Determinazione del Segretario Generale n. 2025000673 del 03/10/2025 il dott. Michele Bossi è stato designato quale nuovo segretario sostituto della Commissione per l'Artigianato della Venezia Giulia in sostituzione del sig. Enzo Crisman;

Dato atto che è stata acquisita agli atti del Servizio industria e artigianato la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dall'interessato attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità e di incompatibilità alla nomina;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera n), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2025, n. 1499;

Decreta

1. Il dott. Michele Bossi è nominato segretario sostituto della Commissione per l'artigianato della Venezia Giulia di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, in sostituzione del sig. Enzo Crisman.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -